

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

**Sezione I civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.1.2021, ha emesso il seguente

**DECRETO.**

La sig.ra Valentina Pavinato, con l'ADS avv. Tommaso Politi, ha depositato una proposta di piano del consumatore in data 9.11.2020.

Detto piano è stato corredato dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 9 co. 3 *bis* L. 3/2012 nella formulazione all'epoca applicabile.

È stata, quindi, fissata udienza ai sensi dell'art. 12 *bis* L. 3/2012 per il 19.1.2021, poi rinviata al 26.1.2021 onde consentire alla sig.ra Pavinato di prendere posizione rispetto alla memoria di costituzione del creditore Towers CQ s.r.l..

Va, innanzitutto, valutato se la sig.ra Pavinato rientri nell'ambito oggettivo di applicabilità della disciplina di cui alla L. 3/2012.

A tal fine, è necessario stabilire se l'istante si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

L'art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Nell'ipotesi in esame, la sig.ra Pavinato dispone, quale unica sua entrata, di un reddito mensile medio pari ad € 1.804,00, derivante da lavoro dipendente a tempo indeterminato (dipendente di Azienda ULSS 3 Serenissima con mansioni di infermiera di reparto, ad oggi destinata a mansioni amministrative).

La sig.ra Pavinato non è, poi, titolare di alcun bene immobile o mobile registrato (cfr. relazione



dell'OCC).

Venendo, ora, al passivo a carico della sig.ra Pavinato, la stessa è, ad oggi, debitrice della somma complessiva di circa € 70.090,65 (cfr. sempre la relazione dell'OCC).

Nello specifico, oltre ai debiti nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione, ammontanti ad oggi a complessivi € 15.705,65 e sostanzialmente riconducibili alla perdita dei benefici c.d. prima casa e al conseguente ricalcolo della imposta di registro, risulta che la ricorrente ha altresì contratto un finanziamento per € 48.813,99 nell'ottobre 2011, dopo avere ricevuto la notifica nell'agosto 2011 della cartella di pagamento per € 10.029,04 relativa al debito sopra indicato nei confronti di Agenzia delle Entrate, un finanziamento nel luglio 2013 per € 37.200,00 a fronte di cessione del quinto e un secondo finanziamento nell'agosto 2015 per € 37.080,00 a fronte della cessione del quinto.

Tenuto conto che la ricorrente deve disporre di risorse sufficienti al suo mantenimento, appare evidente che la sig.ra Pavinato si trova in una situazione di irreversibile e definitiva incapacità a fare fronte alle obbligazioni assunte ('definitiva incapacità di adempierle regolarmente'), posto che, con il suo stipendio, non è nelle condizioni di poter onorare i debiti maturati e già scaduti.

Si tratta, a questo punto, di valutare se la sig.ra Pavinato presenti i requisiti richiesti sotto il profilo soggettivo dall'art. 6 L. 3/2012 e, in particolare, se l'istante rientri nella nozione di consumatore.

L'art. 6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 definisce il consumatore quella persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La Suprema Corte ha, da ultimo, chiarito che la nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla L. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari



ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (così Cass. 1869/2016).

Nell'ipotesi in esame, la sig.ra Pavinato ha contratto obbligazioni per motivi estranei allo svolgimento di una attività imprenditoriale ovvero professionale, in alcun modo svolta dalla stessa, di tal ch  la stessa   senza dubbio autorizzata ad accedere allo strumento del piano del consumatore. Quanto, poi, alle condizioni previste dall'art. 7 co. 2 L. 3/2012, la sig.ra Pavinato non   sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quella in esame, non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 n  ha subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.

Inoltre, la sig.ra Pavinato, con l'ausilio dell'OCC, ha fornito la documentazione che consente di ricostruire nel suo complesso la sua situazione economica e patrimoniale.

Ci  detto e venendo al contenuto del piano del consumatore proposto dalla sig.ra Pavinato, lo stesso propone una rateizzazione in 5 anni con versamento di   298,13 mensili per tredici mensilit , con conseguente pagamento integrale delle prededuzioni e il pagamento al 21,56 % dei debiti chirografari, tra i quali sono inclusi i debiti nei confronti delle due finanziarie nei confronti delle quali   prevista la cessione del quinto.

Ritiene questo giudice che il piano del consumatore, cos  come sopra descritto, sia meritevole di omologa.

Innanzitutto, va detto che Towers CQ s.r.l., cessionaria del credito derivante dal finanziamento concesso alla sig.ra Pavinato nel luglio 2013, ha chiesto che venga dichiarato inammissibile o comunque respinto il piano del consumatore qui in esame, sostenendo, innanzitutto, che il suo credito non poteva essere falcidiato con pagamento in moneta concordataria, in quanto era



intervenuta la cessione del quinto dello stipendio della debitrice in data anteriore alla proposta di piano del consumatore, e, in secondo luogo, che la sig.ra Pavinato non sarebbe soggetto meritevole, in quanto essa aveva contratto plurimi finanziamenti pur disponendo di uno stipendio inadeguato al pagamento delle rate dovute.

Con riferimento al creditore Towers CQ s.r.l., ritiene questo giudice che debba trovare applicazione l'art. 12 *bis* L. 3/2012, così come novellato dalla legge n. 176 del 18/12/20 che ha convertito il D.L. 137/2020.

Infatti, in base alla normativa transitoria (secondo e terzo comma dell'art. 4 *ter* del d.l. 137/2020), può affermarsi che il novellato art. 12 *bis* L. 3/2012 possa trovare immediata applicazione anche con riferimento alle procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della L. 176/2020 (24.12.2020), sempre che non si sia ancora tenuta la udienza ai fini dell'omologa.

Ora, il creditore Towers CQ s.r.l. ha aggravato la situazione di sovraindebitamento della sig.ra Pavinato, in quanto le ha concesso un finanziamento che prevedeva il versamento di una rata mensile di € 310,00, nonostante la sig.ra Pavinato avesse già richiesto nel 2011 un ingente prestito per € 48.813,99 e dovesse provvedere mensilmente al pagamento delle rate dello stesso, oltre a dover affrontare le spese correnti per il proprio sostentamento.

Basti, a tal proposito, qui rimarcare come sia la stessa Towers CQ s.r.l. ad affermare che 'l'indebitamento era ... fin dall'origine incompatibile con le capacità reddituali dell'istante'.

Deve, quindi, escludersi la legittimazione di Towers CQ s.r.l. a proporre contestazioni avverso il piano del consumatore proposto dalla ricorrente.

In ogni caso, a parere di questo giudice, non può affermarsi che la sig.ra Pavinato abbia colpevolmente determinato il sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Infatti, la situazione personale della sig.ra Pavinato era tale da non consentirle di affrontare con lucidità i fatti sopravvenuti che qui di seguito si andranno ad indicare e di affrontare, quindi, in maniera equilibrata e adeguata la propria situazione debitoria, via via crescente, nonché di gestire



correttamente le proprie finanze.

Le condizioni psichiche della sig.ra Pavinato, già compromesse in epoca precedente, hanno subito un tracollo nel 2011, quando la stessa ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento di Agenzia delle Entrate per € 10.029,04.

Infatti, la ricorrente, soggetto che aveva manifestato sintomi di disagio e problematiche di natura psicologica fin dalla infanzia (cfr. le dichiarazioni della madre della sig.ra Pavinato cui si fa riferimento nel piano del consumatore), non ha retto allo shock conseguente alla scoperta della esistenza della posizione debitoria sopra indicata, tanto che la madre convivente, non essendo più in grado di gestirne gli eccessi, ha trovato una soluzione abitativa alternativa sostanzialmente abbandonandola a se stessa.

A questo punto, la sig.ra Pavinato, la quale è in cura presso il CSM di Dolo dal 2010 con diagnosi di 'disturbo bipolare in disturbo della personalità di cluster B', ha iniziato a ricorrere a plurimi finanziamenti per fare fronte alle sue esigenze quotidiane e per soddisfare, presumibilmente, le sue dipendenze (alcol e gioco).

La gravità delle condizioni psichiche della sig.ra Pavinato, le quali sono andate peggiorando nel tempo, è indirettamente desumibile dall'evento verificatosi il 2.10.2018 (tentativo di suicidio) e anche dalla circostanza che la Commissione medica ha ritenuto in data 9.1.2020 la sig.ra Pavinato non idonea a svolgere le mansioni di infermiera, adibendola a mansioni di supporto all'attività amministrativa.

Sulla base degli elementi sin qui descritti, deve concludersi che la sig.ra Pavinato non fosse in grado di ponderare, dal 2011 in poi, la portata delle scelte economiche effettuate.

In particolare, la ricorrente, a causa della patologia da cui era affetta e delle dipendenze derivanti dalla sua malattia psichica, non era in grado di autodeterminarsi consapevolmente e di evitare di contrarre debiti per soddisfare le sue dipendenze.

Al contempo, va sottolineato come, nell'arco di circa 4 anni (2011-2015), la sig.ra Pavinato sia riuscita a ottenere finanziamenti per circa complessivi € 100.000,00 a fronte di uno stipendio



sicuramente non elevato e nonostante la sua patologia, accertata sin dal 2010.

Appare, poi, corretto il piano là dove prevede la falcidiabilità dei crediti a fronte dei quali sia avvenuta la cessione del quinto dello stipendio in favore del creditore.

Infatti, in linea con la giurisprudenza maggioritaria formatasi nella vigenza della L. 3/2012, deve ritenersi che la cessione del quinto dello stipendio sia inopponibile alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, pena la lesione della *par condicio creditorum* (si veda, da ultimo, Tribunale di Grosseto 11.11.2019).

Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari.

Peraltro, l'art. 67 co. 3 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha espressamente previsto la falcidiabilità dei crediti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio.

Infine, ritiene questo giudice che possa essere espresso un giudizio di fattibilità del piano qui in esame, e ciò nonostante il lungo termine di durata dello stesso (5 anni).

Innanzitutto, va valorizzato il fatto che la sig.ra Pavinato è nata nel 1972 e, quindi, è ragionevole ritenere che egli sarà nelle condizioni di poter continuare a lavorare regolarmente nei prossimi 5 anni.

Ancora, va detto che l'impiego della sig.ra Celeghin è sicuro, in quanto l'OCC ha dato conto che la stessa è impiegata a tempo indeterminato in ambito sanitario.

Appare, quindi, ragionevole ritenere che la ricorrente manterrà la propria occupazione quantomeno per il tempo necessario al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopra indicate.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Per tutto quanto sin qui detto, il piano del consumatore può essere omologato.

Non si procede alla nomina di un liquidatore, in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13



L. 3/2012, salva una futura nomina in caso di richiesta in tal senso da parte della ricorrente.

**P.Q.M.**

visto l'art. 12 *bis* L. 3/2012,

- 1) omologa il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Pavinato Valentina, nata il 10.3.1972 a Padova;
- 2) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi

Venezia, 1.2.2021

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

